



Mod. UTLOIS-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 638/2010

Roma, addi 19 02. 2010

Risposta a nota del

N. _____ Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **75/2010** emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**RIORDINO FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO (TAGLIA ENTI)**

Allegati N.
.....


MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI
(.....)
Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Affari Legislativi
Prot Ingresso del 23/02/2010
Numero **0001450**
Classifica IX.16/A





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 00075/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 46-5/A2008147803/II del 18 dicembre 2009, con la quale il Ministero dell'interno chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di d.P.R. trasmesso per il parere è stato adottato a norma dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La citata disposizione al comma 1, secondo periodo, prevede che “sono soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Il terzo periodo del citato comma 1 dell'articolo 26 aggiunge poi che il termine del 31 ottobre 2009 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.

A sua volta l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) al comma 634 fissa una serie di principi e criteri direttivi, indicati nelle successive lettere da a) ad i), cui debbono uniformarsi i regolamenti di riordino in argomento “al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita, di ridurre il complesso delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi”.

Lo stesso comma 634 prevede, infine, l'emanazione, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2009, di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, “su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze

sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale”.

Nel quadro normativo delineato e alla luce dei principi e criteri direttivi di cui sopra va quindi valutato lo schema di regolamento in questione, che è composto di 14 articoli.

1) L'articolo 1 reca una nuova denominazione dell'ente, aggiornata con riguardo alla categoria dei destinatari individuata più correttamente nel personale della polizia di Stato dopo la riforma del 1981 dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e ne definisce la natura giuridica quale ente dotato di personalità di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno;

2) l'articolo 2 indica le finalità istituzionali e operative del Fondo di assistenza, da realizzarsi mediante interventi complementari e integrativi di quelli già svolti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti;

3) l'articolo 3 definisce ulteriori interventi assistenziali demandati al Fondo, da realizzarsi mediante specifiche iniziative di carattere ricreativo e culturale, ivi compresa la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati a favore delle famiglie degli appartenenti alla polizia di Stato, come colonie estive e montane, stabilimenti balneari o montani, vacanze studio, centri sportivi e di riposo, circoli, ecc.;

4) l'articolo 4 riporta l'indicazione degli organi dell'ente, individuati nel Presidente, nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio dei revisori;

5) l'articolo 5 definisce i compiti e le attribuzioni del Presidente del Fondo di assistenza, nella persona del Capo della polizia – direttore

generale della pubblica sicurezza pro-tempore, che è anche presidente del consiglio di amministrazione;

6) l'articolo 6 stabilisce le funzioni del consiglio di amministrazione e ne determina la composizione, prevedendo anche la figura di un segretario con compiti di assistenza e verbalizzazione, nominato dal Consiglio stesso;

7) l'articolo 7 disciplina la figura del Segretario delegato, che non è organo dell'ente ma svolge funzioni di amministrazione su delega del Presidente;

8) l'articolo 8 prevede i compiti e la composizione del collegio dei revisori dei conti;

9) l'articolo 9, al comma 1, demanda allo statuto la definizione delle norme di organizzazione e di funzionamento del Fondo, fatto salvo quanto stabilito dal presente regolamento e, al comma 2, prevede l'adozione dello statuto entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento in attuazione delle disposizioni di quest'ultimo e ne determina l'iter di approvazione;

10) l'articolo 10 definisce le regole della gestione economico-finanziaria del Fondo che mutua il proprio ordinamento amministrativo contabile dal d.P.R. 27.2.2003, n. 97, recependone le disposizioni in apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; prevede altresì che il Fondo orienti la propria attività nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in ciascun esercizio finanziario ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno e stabilisce, infine, che le eventuali somme eccedenti il fabbisogno per assicurare le finalità assistenziali

istituzionali possono essere destinate al reperimento di alloggi da assegnare agli appartenenti alla Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di bisogno;

11) l'articolo 11 definisce il patrimonio del Fondo, che è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente e dai beni di qualsiasi natura che pervengono al Fondo stesso a titolo gratuito o oneroso;

12) l'articolo 12 individua invece le entrate ordinarie del Fondo, tra le quali sono compresi anche i proventi di sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto disposto dall'art. 208 del d. l.vo 304/1992, n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni e le somme di cui all'art. 39 d.P.R. n. 164/2002, come incrementate dall'art. 4 del d.P.R. n. 348/2003, destinate alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali del personale della Polizia di Stato;

13) l'articolo 13 prevede la possibilità per il Fondo di avvalersi del supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente senza aggravii finanziari a carico dell'ente;

14) l'articolo 14 reca le disposizioni finali e transitorie prevedendo che fino all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza e individua le norme della legge istitutiva dell'ente 12 novembre 1964, n. 1279 abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Lo schema di regolamento in argomento è corredato di una ampia e articolata relazione illustrativa che ricostruisce la genesi e l'attività del

Fondo di assistenza e dà conto delle finalità e delle modalità del riordino delineato con lo schema di regolamento sottoposto al parere.

Considerato:

Preliminarmente la Sezione rileva che allo schema di regolamento in argomento sono stati allegati i pareri dei Ministeri concertanti e che nella relazione illustrativa si dà ampiamente atto non solo della circostanza che sono state sentite le Organizzazioni sindacali del personale ma anche delle richieste e indicazioni da queste formulate e delle ragioni che non hanno consentito di accogliere gran parte di tali richieste.

Con riferimento ai contenuti dello schema il Collegio ritiene di formulare le seguenti osservazioni che concernono sia profili di impostazione generale, sia profili di ordine tecnico e formale.

Per il primo aspetto appare doveroso sottolineare che l'iniziativa regolamentare di che trattasi sembra limitarsi ad attuare la sola previsione della lettera d) dell'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 e solo in parte attraverso la riduzione, come espressamente enunciato nella relazione illustrativa, del 30% dei membri del Consiglio di Amministrazione senza prendere in considerazione né la riduzione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti né gli altri principi e criteri direttivi dettati dalla norma. In particolare per quelli indicati dalle lettere h) ed i) concernenti, rispettivamente, la riduzione degli uffici dirigenziali e relative dotazioni di personale (dirigenziale e non) dell'ente e la riduzione degli uffici dirigenziali e relative dotazioni di personale (dirigenziale e non) dell'Amministrazione

addetti all'attività di vigilanza sull'ente medesimo, il Ministero dell'interno fa presente nella relazione illustrativa che il Fondo non è provvisto di una propria dotazione personale e che ai compiti di gestione e di amministrazione del Fondo stesso si provvede con personale appartenente all'Amministrazione, soggiungendo quanto alla riduzione del personale delle Amministrazioni vigilanti che la Polizia di Stato è esclusa dalla riduzione delle strutture disposta dall'art. 74 del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

Sul punto si osserva intanto che il criterio fissato dalla lettera d) dell'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, che trova qui applicazione, è riferito indistintamente a tutti gli organi collegiali, cosicché nel caso in esame l'Amministrazione dovrà prevedere comunque la riduzione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti, ancorché l'incarico sia stato previsto a titolo gratuito. A tal fine valuterà la stessa Amministrazione potrà valutare l'opportunità di ridurre il numero dei soli componenti supplenti in modo da non compromettere la funzionalità dell'organo. Per quanto concerne le motivazioni addotte a conforto della mancata riduzione del personale, pur prendendo atto della deroga legislativa citata, si ritiene utile richiamare l'attenzione del Ministero sulla ratio dell'art. 2 l. 244/2007 in argomento, che punta con tutta evidenza a realizzare, comunque, l'obiettivo di un riassetto delle strutture improntato al contenimento della spesa, per il quale si pone chiaramente l'esigenza di una valutazione complessiva dei criteri e degli strumenti individuati dalla norma citata.

Sempre con riferimento alla previsione contenuta nella lettera h), alla

luce delle considerazioni testé esposte, ritiene la Sezione che la previsione di un segretario delegato contenuta nell'art. 7 – che, peraltro, pur non costituendo un organo dell'ente, sembra assumere compiti e funzioni di grande rilievo nel quadro organizzativo del Fondo – lungi dal realizzare una riduzione di uffici e di personale, introduce una nuova figura di amministratore. Rispetto a tale previsione l'assetto attuale, che attribuisce i compiti di direzione al direttore dell'ufficio programmazione ed interventi assistenziali della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, contrariamente a quanto sostenuto nella relazione illustrativa, sembra da preferire risultando più in linea con la norma in questione.

Peraltro la figura di un amministratore che opera per delega del Presidente, in un rapporto fiduciario con questi, non sembra contribuire all'indipendenza dei rapporti tra l'amministrazione del Fondo e l'amministrazione vigilante, tenuto conto che il Presidente del Consiglio di amministrazione, in quanto Capo della polizia – direttore generale dell'Amministrazione della P.S. rappresenta anche il vertice amministrativo dell'Amministrazione cui spetta la vigilanza sull'ente.

Il Collegio deve inoltre rilevare come il regolamento, che dovrebbe procedere ad un complessivo riordino dell'ente ai sensi delle norme primarie in premessa richiamate, finisca sostanzialmente per introdurre solo talune, limitate innovazioni rinviando l'approvazione di ulteriori modifiche al nuovo Statuto, la cui adozione è demandata, a norma dell'art. 9, al Consiglio di amministrazione del Fondo, che dovrà provvedervi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del

presente regolamento. Lo stesso art. 9 stabilisce, poi, al comma 2 che “lo Statuto è sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione vigilante, che si esprime di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”.

In ordine a quest’ultima disposizione la Sezione non può non evidenziare che essa si fonda su una immotivata espansione della delega regolamentare contenuta nella norma primaria: l’articolo 2, comma 264 della legge n. 244 del 2007, infatti, mentre non contiene un formale criterio in tal senso, enuncia principi e criteri direttivi espressamente finalizzati al riordino degli organi e degli uffici degli enti pubblici non economici (al fine di evitarne l’automatica soppressione); ne consegue che non si può attrarre nell’orbita di tale processo di riordino anche l’assetto delle funzioni statuali sovraordinate, che si manifestano specificamente nel potere di approvazione dello Statuto da un lato e nel potere di vigilanza dall’altro. Tali funzioni restano affidate – e non potrebbe essere altrimenti – agli organi individuati dalla legge istitutiva dell’ente, vale a dire, rispettivamente, al Presidente della Repubblica e al Ministro dell’interno (vedi articoli 1, secondo comma e 4, primo comma, della legge 12 novembre 1964, n. 1279).

Per quanto attiene, infine, ai profili di carattere tecnico-formale, la Sezione rappresenta quanto segue.

Osservazioni di carattere sistematico e formale

- 1) Il preambolo appare ridondante e appesantito dalla riproduzione dei contenuti delle norme in esso richiamate;
- 2) all’art. 2, comma 2, l’espressione “per le finalità di cui al precedente comma, il Fondo provvede:

dal momento che i compiti elencati nelle successive lettere da a) a f) non riguardano attività strumentali ma costituiscono proprio la specificazione delle stesse finalità complessivamente e genericamente indicate nel comma 1. Pertanto va sostituita come segue: “In particolare il Fondo provvede”;

3) per esigenze di coordinamento del testo e di unitarietà della materia trattata si ritiene che i commi 1 e 2 dell’art. 3: “ulteriori interventi” debbano essere accorpati come commi 3 e 4 al precedente art. 2, che comunque riguarda le attività del Fondo;

4) all’art. 6, comma 2, la previsione che il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza appare ripetitiva, essendo già contenuta nel comma 1 dell’art. 5;

5) Art. 7 – Salvo quanto già esposto in ordine a tale disposizione, si osserva che la collocazione in maniera autonoma in detto articolo delle disposizioni relative al segretario delegato potrebbe indurre nell’erronea convinzione che tale figura rappresenti uno degli organi del Fondo. Sembrerebbe pertanto più corretto riportare i commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 7 in coda all’art. 5, aggiungendoli come commi 3, 4 e 5 e sopprimendo la lettera f) del comma 2 dello stesso art. 5.

6) Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali – Tenuto conto di quanto esposto con riferimento alla procedura di adozione e approvazione dello statuto, non appare corretto prevedere tra le norme abrogate anche l’art. 4, tanto più che tale articolo oltre a contenere una disposizione di prima applicazione che non sembra confliggere con quelle disposizioni del presente regolamento reca

anche la procedura di approvazione dello statuto medesimo che, come si è detto, non può essere attratta nel processo di riordino attuato con il regolamento. Pertanto l'indicazione dell'art. 4 tra le norme della legge istitutiva da abrogare va espunta dal testo. Peraltro, con riferimento alle residue disposizioni ivi riportate, sembrerebbe corretto limitare l'abrogazione espressa ivi contenuta ai soli articoli 3 e 5, e non anche all'art. 6 della legge, che, recando il termine di entrata in vigore della legge medesima, costituisce un dato giuridico cristallizzato nel tempo e non può formare certamente oggetto di intervento abrogativo in questa sede.

P.Q.M.

la Sezione sospende l'espressione del parere sullo schema di regolamento in attesa di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione in ordine alle osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico



IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO



75/2010/147803

UTIL015 CON



Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 16/09/2010
Numero: **0006329**
Classifica: IX.16/A

Consiglio di Stato
Segretariato Generale



n. **4154**

Roma, addì **16 settembre 2010**

isposta a nota del
Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **75/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:
GIORDINO FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO (TAGLIA ENTI)

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI
.....)

Cabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 4154 e data 16/09/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010

NUMERO AFFARE 00075/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di decreto del presidente della repubblica recante: "regolamento di riordino del fondo di assistenza per il personale della polizia di stato, a norma dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

LA SEZIONE

Vista la relazione 2008147803/II del 18/12/2009 con la quale il Ministero dell'interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Visti il parere interlocutorio espresso nell'Adunanza del 18 gennaio 2010 e la conseguente nota di riscontro prot. n. 46-5/A2008147803/II del 14 luglio 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato

Malinconico;

Premesso:

Con il richiamato parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, la Sezione ebbe a formulare molteplici osservazioni sullo schema di d.P.R. inviato dal Ministero dell'interno recante il regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, da adottarsi a norma dell'art. 26 del d. l. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133 in relazione all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, il Collegio, tenuto conto del quadro normativo applicabile e dei principi e criteri direttivi dettati dal menzionato art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, in ordine ai contenuti dello schema in questione ha formulato rilievi attinenti sia a profili di impostazione generale che a profili di carattere tecnico e formale:

Sotto il primo aspetto:

1) ha osservato che l'iniziativa regolamentare di che trattasi sembra limitarsi ad attuare la sola previsione della lettera d) dell'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 e solo in parte attraverso la riduzione, come espressamente enunciato nella relazione illustrativa, del 30% dei membri del Consiglio di Amministrazione senza prendere in considerazione né la riduzione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti né gli altri principi e criteri direttivi dettati dalla norma;

2) con riferimento ai criteri di cui alle lettere h) e i) concernenti, rispettivamente, la riduzione degli uffici dirigenziali e relative

dotazioni di personale (dirigenziale e non) dell'ente e la riduzione degli uffici dirigenziali e relative dotazioni di personale (dirigenziale e non) dell'Amministrazione addetti all'attività di vigilanza sull'ente medesimo, il Ministero dell'interno nella relazione illustrativa ha precisato che il Fondo non è provvisto di una propria dotazione personale e che ai compiti di gestione e di amministrazione del Fondo stesso si provvede con personale appartenente all'Amministrazione, soggiungendo, quanto alla riduzione del personale delle Amministrazioni vigilanti, che la Polizia di Stato è esclusa dalla riduzione delle strutture disposta dall'art. 74 del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

La Sezione ha rilevato, con riferimento alla previsione contenuta nella lettera h), che alla luce delle considerazioni testé esposte, la previsione di un segretario delegato contenuta nell'art. 7 (che, peraltro, pur non costituendo un organo dell'ente, sembra assumere compiti e funzioni di grande rilievo nel quadro organizzativo del Fondo) lungi dal realizzare una riduzione di uffici e di personale, introduce una nuova figura di amministratore.

Ha rilevato, altresì, che la figura di un amministratore che opera per delega del Presidente in un rapporto fiduciario con questi non sembra contribuire all'indipendenza dei rapporti tra l'amministrazione del Fondo e l'amministrazione vigilante, tenuto conto che il Presidente del Consiglio di amministrazione, in quanto Capo della polizia – direttore generale dell'Amministrazione della P.S. rappresenta anche il vertice amministrativo dell'Amministrazione cui spetta la vigilanza sull'ente.

3) Il Collegio ha inoltre sottolineato che il regolamento, mentre non realizza un complessivo riordino dell'ente ai sensi delle norme primarie richiamate, finisce sostanzialmente per introdurre solo limitate innovazioni rinviando l'approvazione di ulteriori modifiche al nuovo Statuto, la cui adozione è demandata, a norma dell'art. 9, al Consiglio di amministrazione del Fondo, che dovrà provvedervi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo stesso art. 9 stabilisce, poi, al comma 2, che "lo Statuto è sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze". In ordine a quest'ultima disposizione la Sezione ha evidenziato come essa si fondi su una immotivata espansione della delega regolamentare contenuta nella norma primaria: l'articolo 2, comma 264 della legge n. 244 del 2007, infatti, mentre non contiene un formale criterio in tal senso, enuncia principi e criteri direttivi espressamente finalizzati al solo riordino degli organi e degli uffici degli enti pubblici non economici (al fine di evitarne l'automatica soppressione), senza attrarre però nell'orbita di tale processo di riordino anche l'assetto delle funzioni statuali sovraordinate, che si manifestano specificamente nel potere di approvazione dello Statuto e nel potere di vigilanza.

Il Collegio ha poi formulato le seguenti osservazioni di carattere tecnico e formale evidenziando che:

- 1) Il preambolo appare ridondante e appesantito dalla riproduzione dei contenuti delle norme in esso richiamate;
- 2) all'art. 2, comma 2, l'espressione "per le finalità di cui al precedente comma, il Fondo provvede:" appare incoerente

dal momento che i compiti elencati nelle successive lettere da a) a f) non riguardano attività strumentali ma costituiscono proprio la specificazione delle stesse finalità complessivamente e genericamente indicate nel comma 1. Pertanto va sostituita come segue: “In particolare il Fondo provvede”;

3) per esigenze di coordinamento del testo e di unitarietà della materia trattata i commi 1 e 2 dell’art. 3: “ulteriori interventi” dovrebbero essere accorpati come commi 3 e 4 al precedente art. 2, che comunque riguarda le attività del Fondo;

4) all’art. 6, comma 2, la previsione che il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza appare ripetitiva, essendo già contenuta nel comma 1 dell’art. 5;

5) Art. 7 – Salvo quanto già esposto in via pregiudiziale in ordine a tale disposizione, la collocazione in maniera autonoma in detto articolo delle disposizioni relative al segretario delegato potrebbe indurre nell’erronea convinzione che tale figura rappresenti uno degli organi del Fondo. Sembrerebbe pertanto più corretto riportare i commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 7 in coda all’art. 5, aggiungendoli come commi 3, 4 e 5 e sopprimendo la lettera f) del comma 2 dello stesso art. 5.

6) Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali – Tenuto conto di quanto esposto con riferimento alla procedura di adozione e approvazione dello statuto, non appare corretto prevedere tra le norme abrogate anche l’art. 4, tanto più che tale articolo, oltre a contenere una disposizione di prima applicazione che non sembra confliggere con le disposizioni del presente regolamento, reca anche

la procedura di approvazione dello statuto medesimo che, come si è detto, non può essere attratta nel processo di riordino attuato con il regolamento. Pertanto, l'indicazione dell'art. 4 tra le norme della legge istitutiva da abrogare va espunta dal testo. Infine, con riferimento alle residue disposizioni ivi riportate, sembrerebbe corretto limitare l'abrogazione espressa ivi contenuta ai soli articoli 3 e 5, e non anche all'art. 6 della legge, che, recando il termine di entrata in vigore della stessa, costituisce un dato giuridico cristallizzato nel tempo e non può formare certamente oggetto di intervento abrogativo in questa sede.

Considerato:

Con la nota di riscontro prot. n. 46-5/A2008147803/11 del 14 luglio 2010 indicata in epigrafe il Ministero dell'interno ha inviato un nuovo schema di d.P.R. recante il regolamento di riordino di che trattasi, le cui disposizioni risultano riformulate in piena adesione alle osservazioni formulate con il richiamato parere interlocutorio del 18 gennaio 2010.

Con specifico riguardo alla questione sollevata dal Collegio circa la previsione del segretario delegato l'Amministrazione ha fatto presente che tale figura è stata eliminata dal testo e che, per l'esercizio delle funzioni e attività allo stesso in precedenza attribuite, il Presidente del Fondo *“può ora avvalersi del dirigente preposto al Servizio assistenza ed attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della P.S., previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile”* in tal modo adeguandosi ai suggerimenti forniti dalla stessa Sezione.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in argomento nel testo allegato alla nota del 14 luglio 2010 citata.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

